



# COMUNE DI BROGLIANO

Provincia di Vicenza

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avviso scritto, tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

<b>TOVO DARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>MONTAGNA SANTO</b>	<b>Presente</b>
<b>TOVO PIETRO ORLANDO</b>	<b>Presente</b>
<b>PLECHERO MADRILENA</b>	<b>Presente</b>
<b>CAMPANARO GIOVANNI</b>	<b>Presente</b>
<b>STORTI MATTEO</b>	<b>Presente</b>
<b>BATTILANA LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>PERETTI SCILLA</b>	<b>Presente</b>
<b>VALLARSA GIULIA</b>	<b>Presente</b>
<b>SAMBUGARO EZIO</b>	<b>Presente</b>
<b>CAZZOLA EMANUELA</b>	<b>Presente</b>
<b>NICOLETTI ALFREDO</b>	<b>Presente</b>
<b>TONELLO PAOLO</b>	<b>Presente</b>

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, NUZZO DOTT. MARCELLO.

Il Sig. TOVO DARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sotto indicato, iscritto al N. dell'ordine del giorno.

## OGGETTO

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BROGLIANO AL 31.12.2021. ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### CONSIDERATO che:

- In data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P).
- L'articolo 20 del testo unico stabilisce che le amministrazioni svolgano “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione annuale sono corredati da una apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
- I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti e al dipartimento del tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze”.
- Ai sensi del predetto testo unico le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- In particolare, debbono essere **alienate** le partecipazioni che:
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, 2 e 3 del D.lgs. 175/16;
  - non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016;
  - che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016.
- L'art. 4 del citato D.lgs. 175/2016 prevede che:

“1. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

3. Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

- L’art. 5, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. 175/2016 prevede che:

“...l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche...o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.”

- L’art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 prevede che l’alienazione delle partecipazioni non consentite avvengano tramite piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, sopra richiamato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l’articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 175/2016 prevede: *“ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20”*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

**TENUTO CONTO che**, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a)** non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 1 del Testo unico;
- b)** non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

c) previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;

**CONSIDERATO che:**

- Con deliberazione consiliare n. 25 del 28.09.2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente dal Comune di Brogliano;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 29.12.2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Brogliano ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31.12.2020 il quale ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti quote di partecipazione:  
0,58% del capitale della società Viacqua Spa (partecipazione diretta);  
12% quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl tramite Viacqua Spa;  
1,20% del capitale della società Agno Chiampo Ambiente srl (partecipazione diretta);  
0,07% quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl;

Mentre per la partecipazione:

7,60% quota del capitale della società Impianti Agno Srl (partecipazione diretta) è stato citato il progetto iniziato che prevede la scissione della società per cessione di un ramo dell'azienda a Viacqua s.p.a. e la successiva cessione delle partecipazioni detenute dal Comune di Brogliano;

Il piano non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento dei costi o cessioni/alienazioni di quote delle società contenute nel primo paragrafo.

- Al 31 dicembre 2021 il Comune di Brogliano possiede partecipazioni dirette ed indirette nelle seguenti società:

*A) Partecipazioni dirette*

VIACQUA SPA	0,58%
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	1,20%
IMPIANTI AGNO SRL	7,60%

*A) Partecipazioni indirette*

Società controllata dal Comune	Partecipazioni indirette	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Viacqua SpA	Consorzio A.RI.CA.	25%	0,15%
	Viveracqua scarl r.l.	12%	0,07%

**VISTO che:**

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2021, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel piano di ricognizione e nella relazione tecnica allegata;

**RILEVATO che**, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, contestualmente alla revisione annuale occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTA** la deliberazione n. 22/2018 della Corte dei Conti avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria della partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs.175/2016”;

**VISTI** gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

**VISTO che** ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, commi. 2 e 3 del T.U.;

**RILEVATO che** per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;

**CONSIDERATO che** ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, 2 e 3 del D.lgs. 175/16;
- non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RICHIAMATO** il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs. 175/2016 approvato con propria deliberazione n. 50 del 30.12.2021 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

**CONSIDERATO** e fatto proprio l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano di razionalizzazione periodica, allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, piano che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali, secondo quanto indicato nelle schede allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

**CONSIDERATO** che nelle società partecipate dal Comune di Brogliano non sono presenti rappresentanti dell'Amministrazione presso i rispettivi organi di governo;

**RICHIESTO** il parere del Revisore dei conti;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'art. 20 del TUSP;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio comunale;

**VISTA** la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

**UDITA** la relazione del Sindaco Tovo Dario, il quale illustra la presente proposta di deliberazione e dato atto dei successivi interventi da parte dell'Assessore Montagna Santo e del Segretario Comunale dott. Nuzzo Marcello, per i quali si rinvia alla registrazione audio della seduta, disponibile agli atti.

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione favorevole, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 13, voti favorevoli n. 12, voti contrari nessuno, astenuti n. 1 (Nicoletti),

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Brogliano ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2021 di cui:
  - a) alla relazione tecnica "Piano di razionalizzazione periodica alla data del 31.12.2021" **allegato A**), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
  - b) alle schede per la rilevazione delle partecipazioni **allegato B**) predisposte secondo il modello allegato alle linee guida del Dipartimento del Tesoro;
3. di dare atto che non vi sono ulteriori partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;

4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Con successiva e separata votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che dà il seguente risultato: consiglieri presenti n. 13, favorevoli n. 13, contrari e astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di poter consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

Si dà atto che alle ore 19:55 il Sindaco dichiara conclusa la seduta.

- Albo
- Prefettura
- Ufficio demografici
- Ufficio ragioneria
- Ufficio segreteria
- Ufficio tecnico set.1
- Ufficio tecnico set.2
- Ufficio tributi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to TOVO DARIO**  
**MARCELLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to NUZZO DOTT.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale viene pubblicata oggi **01-02-2023** all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Lì, **01-02-2023**

**IL RESPONSABILE SETTORE 1^**  
**F.to CRESTANI D.SSA ILARIA**

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco - oggi **01-02-2023** giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Lì, **01-02-2023**

**IL RESPONSABILE SETTORE 1^**  
**F.to CRESTANI D.SSA ILARIA**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **19-12-2022**, decorsi diecigiorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D Lgs. 267/2000).

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.)

Lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to AGGUJARO D.SSA DANIELA**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso \_\_\_\_\_

Lì,

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**

# **COMUNE DI BROGLIANO**

**Provincia di Vicenza**



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATE

DEL COMUNE DI BROGLIANO

**RELAZIONE TECNICA**

**(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

## PREMESSA

L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Tale revisione straordinaria è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2017 (art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L'articolo 20 del decreto legislativo 19/8/2016, n. 175 introduce invece una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, al fine di razionalizzare le partecipazioni da essi detenute.

In particolare, viene stabilito che ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti un piano di riassetto.

Tali piani di riassetto, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che nelle disposizioni transitorie previste dall'articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 175/2016 si prevede:  
*"ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di **fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro** per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto legislativo 175/2016, inoltre, agli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, si procede a decorrere dall'anno 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso, da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

Il Dipartimento del Tesoro ha fornito linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

## LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BROGLIANO

Al 31.12.2021 il Comune di BROGLIANO possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

### A) Partecipazioni dirette

AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	1,20%
VIACQUA SPA	0,58%
IMPIANTI AGNO SRL	7,60%

In conformità alle disposizioni di legge ed alle premesse di cui sopra è stato verificato che non ci sono enti controllati dal Comune di BROGLIANO.

Alla data di riferimento della presente revisione periodica, la Società partecipata Viacqua SpA possedeva le seguenti partecipazioni in società, che risultano dunque partecipazioni indirette del Comune di BROGLIANO:

### B) Partecipazioni indirette

<b>Società controllata dal Comune</b>	<b>Partecipazioni indirette</b>	<b>Oggetto sociale</b>	<b>% quota partecipazione società</b>	<b>% quota partecipazione indiretta Amministrazione</b>
<b>Viacqua Spa</b>	Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	12%	0,07%
	Consorzio A.R.I.C.A	Gestione rete fognaria terminale di trasferimento acque reflue degli impianti di depurazione gestiti dai soggetti consorziati	25%	0,15%

A norma delle disposizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano delle razionalizzazioni delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni dirette ed indirette – in enti di tipo societario. Si considerano le partecipazioni indirette quelle detenute in una società da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di BROGLIANO in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.).

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di BROGLIANO ha partecipazioni dirette o indirette verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, codice fiscale, data di costituzione, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- La composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

## **SCHEDA N. 1**

### **DENOMINAZIONE SOCIETA': AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL**

#### **FORMA GIURIDICA**

- società a responsabilità limitata
- direttamente partecipata dal Comune di BROGLIANO
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio smaltimento RSU in house providing

**CODICE FISCALE:** 03052780248

**DATA DI COSTITUZIONE:** 18/01/2003

**CAPITALE SOCIALE:** 800.000,00 euro

#### **VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BROGLIANO**

- valore nominale della partecipazione: 9.600,00 euro
- quota di partecipazione: 1,20%

#### **OGGETTO SOCIALE**

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti.

Ne fanno parte 22 comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi.

Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

L'affidamento è avvenuto mediante Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali per l'esercizio sulle società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.

La struttura organizzativa di AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL conta un organico di 120 addetti al 31/12/2021.

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	1
Impiegati	16
Operai	102
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	120

Gli organi societari sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo amministrativo composto di tre membri
- il Collegio Sindacale.

Costo del personale anno 2021: 5.813.773

N. dei componenti dell'organo di amministrazione: n. 3

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 35.328

Compensi dei componenti dell'organo di controllo: 21.913

E' stata costituita allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Si segnala che la società vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000,00 euro ed in costante crescita:

<b>AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	17.686.187	16.635.820	16.060.325	16.794.111

ed ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

<b>AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utile d'esercizio (al netto imposte)	358.625	113.223	66.984	398.386	593.204

## **ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE**

Dall'analisi risulta che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);

- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

#### **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 1,20% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota. Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società in ambiti strategici che permettono il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

## **SCHEDA N. 2**

### **DENOMINAZIONE SOCIETA': VIACQUA S.p.A.**

#### **FORMA GIURIDICA**

- società per azioni
- direttamente partecipata dal Comune di BROGLIANO
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house providing

**CODICE FISCALE:** 03196760247

**DATA DI COSTITUZIONE:** 31/12/2017

**CAPITALE SOCIALE:** 11.578.550 euro

#### **VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BROGLIANO**

- quota di partecipazione: 0,58%
- valore nominale della partecipazione: 67.155,59

#### **OGGETTO SOCIALE**

Viacqua S.p.A. è gestore in house del Servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. 5/98 e del D.Lgs. 152/2006.

Viacqua Spa per effetto della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi, con effetto al 31.12.2017, prosegue la gestione del servizio idrico integrato nei due sub-ambiti affidati dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Ottimale Bacchiglione rispettivamente ad Alto Vicentino Servizi nel 2006 ed Acque Vicentine nel 2007. La Società opera nel territorio dei sessantanove Comuni che, proporzionalmente al numero di residenti, detengono la totalità del Capitale Sociale.

La Società opera in regime di tariffe amministrato per quanto attiene all'attività core (servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui civili; servizio fognatura e depurazione dei reflui industriali), e di regolazione del servizio, secondo quanto disposto dalla corposa normativa vigente e dall'Ente di regolazione e controllo.

La Società opera anche nel settore del trattamento dei rifiuti liquidi biocompatibili (bottini di vasche Imhoff e fosse settiche), servizio che rende in condizioni di libero mercato.

Sono inoltre complementari alle attività sopra elencate altre attività quali l'esecuzione di prestazioni a richiesta individuale a favore dei clienti del servizio idrico integrato, come la ricerca di perdite occulte anche a valle dei contatori. Le attività non core hanno valore residuale nella gestione dell'impresa, coerentemente con le disposizioni di legge che prevedono, per la gestione in house, il mantenimento della prevalenza economica del servizio idrico integrato.

La Società opera in house, ovvero svolge il servizio nel territorio degli enti che ne detengono il capitale sociale, sulla scorta della richiesta avanzata dagli stessi poi confermata dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione dal 2007 al 2026. Il disciplinare di regolazione della gestione è datato 20 aprile 2006. La Società è subordinata alla condizione di controllo analogo. Esso ha luogo mediante l'Assemblea di coordinamento degli enti locali soci, coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea e dallo Statuto, modificato in proposito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 14 marzo 2006. Il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento è regolato da specifica convenzione tra i Comuni soci.

La gestione del Servizio Idrico Integrato è attività core per la Società, che realizza la quota preponderante dei propri ricavi (96% del totale, nel 2016) con la gestione del servizio idrico integrato in regime di concessione e di monopolio naturale. Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La struttura organizzativa di VIACQUA SPA conta un organico di 342 addetti al 31/12/2021.

	Numero medio
Dirigenti	3
Quadri	0
Impiegati	189
Operai	150
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	342

Costo del personale anno 2021: 16.980.611

N. dei componenti dell’organo di amministrazione: n. 5

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: 61.739

Compensi dei componenti dell’organo di controllo:26.021

<b>Viacqua Spa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	63.351.941	62.278.923	61.948.920	62.526.595

ed ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

<b>Viacqua Spa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utile d’esercizio (al netto imposte)	3.123.366	7.535.898	5.766.868	9.526.325	7.941.817

## **ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE**

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all’art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);

- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione.

#### **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 0,58% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

### **SCHEDA N. 3**

#### **DENOMINAZIONE SOCIETA': IMPIANTI AGNO SRL**

#### **FORMA GIURIDICA**

- società a responsabilità limitata
- direttamente partecipata dal Comune di BROGLIANO
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici

**CODICE FISCALE:** 02965010248

**ANNO DI COSTITUZIONE:** 24/12/2001

**CAPITALE SOCIALE:** 17.850.000,00 euro

#### **VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BROGLIANO**

- valore nominale della partecipazione: 1.356.600euro
- quota di partecipazione:7,60%

#### **OGGETTO SOCIALE**

Impianti Agno S.r.l. è una società patrimoniale completamente pubblica costituita ai sensi dell'art. 113 comma 12 TUEL, nella quale gli enti soci hanno conferito le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi dello statuto aziendale la società ha per oggetto la costruzione, la manutenzione ed il rinnovo delle reti idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, dei relativi impianti e strutture; la progettazione e la realizzazione, costruzione esclusa, e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche e di infrastrutture primarie e secondarie; lo svolgimento di studi, modelli e ricerche nei settori sopra indicati.

E' stata costituita pertanto allo scopo di gestire "in house" gli impianti connessi al servizio idrico integrato.

Impianti Agno S.r.l. è proprietaria degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dei comuni Soci e di alcuni impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Dopo la fusione per incorporazione della società Impianti Leogra Srl avvenuta nel 2016 ora conta un un totale complessivo di 10 comuni soci.

La struttura organizzativa di IMPIANTI AGNO SRL conta un organico di 4 addetti al 31/12/2021.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	1
Operai	2
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	4

Costo del personale anno 2021: 151.299

N. dei componenti dell'organo di amministrazione: n. 1

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 8.446

Compensi dei componenti dell'organo di controllo: 6.240

E' previsto il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società: i Comuni soci hanno determinato di agire nel modo che segue:

1. trasferimento del ramo d'azienda "reti e infrastrutture idriche" al gestore territoriale del S.I.I. Viacqua S.p.A. tramite l'istituto giuridico della scissione societaria;
2. ad intervenuta scissione, successiva cessione delle partecipazioni detenute in Impianti Agno S.r.l. nel rispetto del diritto di prelazione disciplinato dalle specifiche norme del c.c. e previsto dallo statuto di Impianti Agno medesima.

Con riferimento al precedente punto 2, i Comuni di Castelgomberto, Trissino, Cornedo Vicentino, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, San Vito di Leguzzano e Monte di Malo sono intenzionati a cedere le intere loro quote di partecipazione al capitale sociale di Impianti Agno S.r.l.; il Comune di Valdagno si è, allo stato, dichiarato disponibile ad acquisire dette partecipazioni; il Comune di Recoaro Terme non ha ancora definito il percorso che intende adottare.

Detta operazione, nel suo complesso, verrà ultimata entro il 31 dicembre 2023.

Al closing di detta operazione i Comuni di Castelgomberto, Trissino, Cornedo Vicentino, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, San Vito di Leguzzano e Monte di Malo avranno dismesso le proprie partecipazioni sociali detenute nella società Impianti Agno S.r.l. e quindi non saranno più soci della medesima.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Si segnala che la società vanta un un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000,00:

<b>IMPIANTI AGNO SRL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	924.097	775.466	987.371	895.645

ed ha chiuso con una perdita gli ultimi due esercizi:

<b>IMPIANTI AGNO SRL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utile d'esercizio (al netto imposte)	-23.709	-90.555,00	142.288,00	57.150,00	-257.641,00

#### **ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE**

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- la società ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);
- la società ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- nel corso del 2021 si è avviato l'iter per l'accorpamento di un ramo dell'azienda nella società Viacqua s.p.a., altra società partecipata dal Comune;

La società, quindi, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

### **INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il Comune di BROGLIANO è proprietario del 7,60% del capitale sociale.

I dati di bilancio della società registrano che per l'anno 2021 la società ha chiuso in perdita.

Come indicato nel Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31.12.2020, la società Impianti Agno S.r.l. ha approvato un piano di scissione che prevede le seguenti fasi:

1. trasferimento del ramo d'azienda "reti e infrastrutture idriche" al gestore territoriale del S.I.I. Viacqua S.p.A. tramite l'istituto giuridico della scissione societaria;
2. ad intervenuta scissione, successiva cessione delle partecipazioni detenute in Impianti Agno S.r.l. nel rispetto del diritto di prelazione disciplinato dalle specifiche norme del c.c. e previsto dallo statuto di Impianti Agno medesima.

### **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 7,60% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Vengono previsti gli interventi di razionalizzazione come sopra specificati.

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società controllata dal Comune	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
VIACQUA SPA	Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	12%	0,07%
	Consorzio A.R.I.C.A	Gestione delle reti fognarie	25%	0,15%

Il Consorzio A.R.I.C.A non è un ente di tipo societario, pertanto a norma dell'art. 2, lett. g) del T.U.S.P non sarà oggetto del piano di razionalizzazione.

### 1. VIVERACQUA SCARL

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Codice fiscale: 04042120230

Data di costituzione: 30/06/2011

Capitale sociale: 105.134,00

Valore e quota di partecipazione di Viacqua SpA:

- valore nominale della partecipazione: 12.616,08
- quota di partecipazione: 12%

Attività prevalente: gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer

La struttura organizzativa di VIVERACQUA SCARL conta un organico di 3 addetti al 31/12/2021.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	2
Operai	0
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	3

Costo del personale anno 2021: 126.976

N. dei componenti dell'organo di amministrazione: n. 3

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 0,00

<b>VIVERACQUA SCARL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	1.079.201	1.112.776	749.958	980.645

ed ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

<b>VIVERACQUA SCARL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utile d'esercizio (al netto imposte)	1.935	1.936	2.566	1.152	824

### **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Il Consorzio Viveracqua scarl r.l. svolge un'importante attività di coordinamento tra le aziende per l'esercizio del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato (SII) e si valuta l'opportunità del mantenimento in quanto:

- si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa Comune delle associate;
- gli amministratori, nell'atto di nomina pubblicato sul sito, hanno dichiarato di rinunciare al compenso per l'incarico;
- la partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di una società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero “strumento” attraverso il quale le partecipanti perseguono il fini loro propri.

In relazione alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), mediante il quale il MEF, nell'ambito del monitoraggio dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ("TUSP"), ha riscontrato che il mantenimento della partecipazione del Comune Socio in Viveracqua S.c.a.r.l. appare in contrasto con il citato articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, si svolgono le seguenti considerazioni.

Si osserva innanzi tutto che il Comune Socio partecipa al capitale sociale di Viveracqua S.c.a.r.l. indirettamente per il tramite di Viacqua S.p.A.

Nel merito degli specifici rilievi sollevati dal MEF si evidenzia quanto segue.

Con riferimento all'art. 20, comma 2, lettera bl del TUSP — società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti — si segnala che Viveracqua S.c.a.r.l. il numero di dipendenti al 31.12.2021 è pari a 3, che si affiancano ai dipendenti che già prestano la propria attività in distacco, pertanto il numero di dipendenti risulta non inferiore a quello degli amministratori.

Con riferimento all'art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP— partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP — si evidenzia che Viveracqua S.c.a.r.l. riveste un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali delle società a totale capitale pubblico locale socie consorziate, tra le quali Viacqua SpA, che gestiscono in house providing il Servizio Idrico Integrato ("SII") negli ambiti

territoriali ottimali di rispettiva competenza, ai fini della creazione di sinergie, dell'ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati.

Viveracqua S.c.a.r.l. è infatti Società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro costituita da società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale per l'istituzione di un'organizzazione comune tra i soci consorziati, per lo svolgimento e fa regolamentazione di determinate fasi dell'attività di impresa di ciascuno di essi, al fine di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese, come emerge dalle disposizioni statutarie.

Viveracqua S.c.a.r.l., come previsto dall'art. 2 dello statuto vigente, ha infatti "[...] per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria."

Si evidenzia pertanto che anche le attività di Viveracqua scarl sono finalizzate alla produzione dei servizi di interesse generale svolti dai Consorziati e di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 4 del TUSP citato.

Inoltre si evidenzia che lo Statuto della Società include, tra l'altro, nell'oggetto sociale attività a favore dei consorziati di "approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34<sup>o</sup>, del D.Lgs. 163/2003', di cui all'art. 4 citato, comma 2 lett. e).

Si segnala in ogni caso che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito nell'art. 24 del TUSP, rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il comma 5 bis, che recita: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 [relative agli obblighi di dismissione delle partecipazioni] non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione" e al riguardo si specifica che Viveracqua S.c.a.r.l. risulta in utile in tutti gli esercizi.



***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2022**  
***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al**  
**31/12/2021**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03052780248
Denominazione	AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	MONTECCHIO MAGGIORE
CAP*	36075
Indirizzo*	VIA STRADA ROMANA, 2
Telefono*	0444492412
FAX*	0444696326
Email*	amm@agnochiampoambiente.it

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	120
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.328
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.913

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	358.625	113.223	66.984	398.386	593.204

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.686.187	16.635.820	16.060.325
A5) Altri Ricavi e Proventi	108.773	110.538	134.343
di cui Contributi in conto esercizio			

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1,20%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione raccolta rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14) §</sup>	No
Note*	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2022**  
***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al**  
**31/12/2021**

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03196760247
Denominazione	VIACQUA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2017
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	SI
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	

<sup>(9)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(10)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	VICENZA
CAP*	36100
Indirizzo*	VIALE DELL'INDUSTRIA, 23
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(12)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	342
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	61.739
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.021

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.123.366	7.535.898	5.766.868	9.526.325	7.941.817

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.351.941	62.278.923	61.948.920
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.777.811	7.095.647	7.278.333
di cui Contributi in conto esercizio	1.513	26.277	

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,58%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(13)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(14)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(15)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Si</b>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Gestione del servizio idrico integrato
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14) §</sup></b>	No
<b>Note*</b>	

<sup>(15)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(16)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(17)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(18)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(19)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(20)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(21)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2022**  
***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al**  
**31/12/2021**

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02965010248
Denominazione	IMPIANTI AGNO SRL
Data di costituzione della partecipata	2001
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	

<sup>(17)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(18)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	VALDAGNO
CAP*	36078
Indirizzo*	CONTRADA MARCHESINI, 47
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	42.91.00
Attività 2	35.11.00
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(19)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(20)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	8.446
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.240

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-23.709	-90.555	142.288	57.150	-257.641

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	824.097	775.466	987.371
A5) Altri Ricavi e Proventi	78.093	21.258	2.726
di cui Contributi in conto esercizio			

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	7,60%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(21)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(22)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(23)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Si</b>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Costruzione, manutenzione e rinnovo delle reti idriche
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup></b>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	<b>31.12.2023</b>
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14) §</sup>	No
<b>Note*</b>	

<sup>(22)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(23)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(24)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(25)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(26)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(27)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(28)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2022**  
***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al**  
**31/12/2021**

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	VIVERACQUA SCARL
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	

<sup>(25)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(26)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	VERONA
CAP*	37133
Indirizzo*	LUNGOADIGE GALTAROSSA, 8
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	46.19.04
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(27)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(28)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	nessuno

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.935	1.936	2.566	1.152	824

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.079.201	1.112.776	749.958
A5) Altri Ricavi e Proventi	50.627	30.442	10.745
di cui Contributi in conto esercizio			

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	03196760247
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	VIACQUA S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	12,05%

<sup>(29)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(30)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(31)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Si</b>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Gestione comune di attività delle imprese controllanti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14)</sup> §	No
<b>Note*</b>	

<sup>(29)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

<sup>(30)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(31)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(32)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(33)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(34)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(35)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.